

Fondazione Centri di Riabilitazione  
Padre Pio - Onlus  
Prot. N. 1850/PR/E/16  
Del 20/10/16

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Politecnico di Bari, codice fiscale: 93051590722, con sede legale in Bari, Via Amendola 126/B (di seguito "Politecnico"), nella persona del Magnifico Rettore Prof. Eugenio Di Sciascio, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

da una parte

E

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, con sede in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini 77, C.F./ Partita I.V.A. 03238300715, in persona del proprio Presidente, nonché legale rappresentante fr. Francesco Colacelli OFM Cap, (di seguito denominata "Fondazione"), debitamente autorizzato alla firma del presente atto

dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Fondazione è un Ente privato, istituzionalmente accreditato con il SSN che opera nel settore della riabilitazione extra-ospedaliera per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative a ciclo continuativo, ambulatoriali e domiciliari (nei territori della provincia di Foggia) e socio-sanitarie assistenziali residenziali nel Comune di Isernia.
- La Fondazione, eccellenza nel campo della riabilitazione in varie aree di patologia (neuromotoria, muscolo scheletrica, pneumologica, cardiologica, etc.), presenta, tra le strutture sanitarie di cui è costituita, un presidio di riabilitazione extra-ospedaliero a ciclo continuativo con 65 posti letto sito a San Giovanni Rotondo in viale Padre Pio, 24, denominato "Gli Angeli di Padre Pio".
- La Fondazione, ha istituito ne "Gli Angeli di Padre Pio", un "Laboratorio di Riabilitazione Tecnologica", dotato di sistemi ed apparecchiature altamente innovative nel campo della medicina riabilitativa (infatti, presso detto Presidio, è possibile sottoporsi ad analisi del movimento mediante laboratorio dedicato, a trattamenti riabilitativi robotici, riabilitazione in acqua, attività fisica e sportiva adattata) oltre alla terapia riabilitativa tradizionale.
- La Fondazione, per perseguire appieno la propria *mission* intende aumentare notevolmente le attività di ricerca scientifica e didattica oltre a quelle cliniche.
- Il Politecnico è stato istituito con la Legge N. 245 del 7 Agosto 1990 e ha iniziato ad operare con l'anno accademico 1991/92. Il Politecnico comprende quattro dipartimenti nelle aree dell'Ingegneria e dell'Architettura e un Dipartimento Interateneo di Fisica. L'offerta didattica si è adeguata negli anni alle disposizioni di legge che si sono susseguite. Attualmente risultano attivati undici corsi di laurea triennali, dieci lauree magistrali di durata biennale e due lauree quinquennali a ciclo unico. In particolare, nell'imminente Anno Accademico sarà attivo il Corso di laurea triennale Ingegneria dei sistemi medicali, incardinato nel Dipartimento di Ing. Elettrica e dell'Informazione. L'attività scientifica registra l'esistenza di numerosi Gruppi di Ricerca di livello scientifico di eccellenza, riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Nel quadro della sviluppo delle proprie attività in collaborazione con Enti di Ricerca, Università ed Imprese private, il Politecnico agisce con l'obiettivo di incentivare e rafforzare sempre più la propria integrazione in tutti i settori scientifici e tecnologici coperti;



- Le Parti manifestano in questa sede l'interesse ad attivare la collaborazione al fine di incrementare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche con l'obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito Convenzione)

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Articolo I - DEFINIZIONI

- a) Per "Programma di Ricerca Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunte che le Parti definiranno nell'ambito della Convenzione;
- b) per "Background" si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- c) per "Foreground" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti, il know-how e ogni altra privativa industriale;
- d) per "Sideground" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati durante il periodo di efficacia della Convenzione ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti e le altre privative industriali.
- e) per "Informazioni Confidenziali" intendono, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

#### Articolo 2 - FINALITA'

Con la presente convenzione, le Parti intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione scientifica nel settore della Biomeccanica, della riabilitazione robotizzata e delle innovazioni tecnologiche in medicina riabilitativa. Tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a) sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- b) facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori del Politecnico e della Fondazione;
- c) promuovere l'accesso ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca.
- d) collaborazione nello sviluppo e validazione di *device* utilizzati per misurare *outcome* e per effettuare *training* in ambito riabilitativo;
- e) *scouting* di aree di ricerca di interesse comune;



- f) conferenze e *workshop* congiunti sulle attività tecniche svolte, anche allo scopo di orientamento professionale;
- g) *stage* didattici e svolgimento di tesi di Laurea e di Laurea Magistrale unitamente a tesi di dottorato volte all'approfondimento degli aspetti tecnico scientifici;
- h) corsi di formazione su tematiche di comune interesse;
- i) consentire agli studenti del Politecnico, in particolare a quelli del corso di laurea di Ing. dei sistemi medicali, di effettuare l'attività di tirocinio presso le strutture della Fondazione

### Articolo 3 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

I Responsabili delle attività previste dalla Convenzione sono:

- per conto del Politecnico: Prof. SILVANO VERGARA
- per conto della Fondazione: Fr. Francesco Colacelli

### Articolo 4 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi).

4.2 Ciascun Progetto Esecutivo conterrà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8.

4.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 4.1 conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente e/o parasubordinato della Fondazione e del Politecnico impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori della Fondazione e dei laboratori/locali del Politecnico, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

4.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, il Politecnico, d'intesa con la Fondazione, offre la possibilità ai propri studenti, laureandi e dottorandi ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione di svolgere periodi di attività di ricerca e di formazione riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso i laboratori della fondazione. La Fondazione valuterà di mettere a disposizione le proprie strutture e di autorizzare l'accesso presso i propri laboratori nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure.

4.5 Le Parti potranno collaborare ad attività di alta formazione congiunta finalizzata all'assegnazione di titoli di dottorato di ricerca mediante specifiche convenzioni attuative, stipulate direttamente tra le Parti o tra la Fondazione e le strutture universitarie interessate.

### Articolo 5 - DURATA

5.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.



Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione al fine di negoziare in buona fede il rinnovo della stessa e l'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.

5.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti di cui al precedente art. 4 che non siano ancora conclusi.

#### Articolo 6 - PUBBLICAZIONI

Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti del Politecnico e della Fondazione coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei rispettivi uffici.

#### Articolo 7 - RISERVATEZZA

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

7.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

7.3 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii) è ottenuta dal ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

7.4 Per le finalità del presente comma, nel caso in cui il Politecnico sia la parte ricevente, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono al Politecnico.

7.5 Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.6 La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.



## Articolo 8 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e specifico regolamento europeo ("Codice in Materia di Protezione di Dati Personali") e dai relativi allegati.

## Articolo 9- GESTIONE DELLA PROPRI ETA' INTELLETTUALE

9.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

9.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

9.3 Le Parti sono contitolari in pari quota o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente dalla Fondazione e dal Politecnico. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito accordo di gestione. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti sul Foreground congiunto, nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso, verrà stabilita di volta in volta, per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale, nonché del numero di inventori coinvolti.

9.4 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

## Articolo 10 - GARANZIE

10.1 Il Politecnico garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti o dottorandi che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali della Fondazione saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico del Politecnico in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

10.2 La Fondazione garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Politecnico sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico della Fondazione in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

10.3 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.



10.4. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

10.5. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

#### Articolo 11 - SICUREZZA

11.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

11.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.

11.3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, i datori di lavoro della Fondazione e del Politecnico, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

11.4. La Fondazione e il Politecnico si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### Articolo 12 - RISOLUZIONE

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

#### Articolo 13 - TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE E FORO COMPETENTE

13.1 Laddove sorgessero controversie tra le Parti in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

13.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le Parti eleggono il Foro di Bari quale foro competente ed esclusivo.

#### Articolo 14 - REGISTRAZIONE

La Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della Convenzione sono a carico della Parte che la richiede.



Articolo 15 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se alla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus  
Fr. Francesco Colacelli OFM Cap  
Presidente e Legale Rappresentante  
Viale Cappuccini 77, 71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
Tel: 0882451195  
Fax: 0882450050

Se al Politecnico:  
Prof. Eugenio Di Sciascio  
Magnifico Rettore  
Politecnico di Bari  
Via Amendola 126 B - 70126 Bari

Letto, confermato e sottoscritto.

BARI, 20/10/2016

Per il Politecnico

Per la Fondazione

Magnifico Rettore,  
Prof. E. Di Sciascio

San Giovanni Rotondo,  
Fr. Francesco Colacelli OFM Cap  
Presidente e Legale Rappresentante

